

PREINTESA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

In data 18 dicembre 2018 alle ore 12:15, presso il Comune di Vezzano sul Crostolo, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

- il Segretario Comunale Dott. Rosario Napoleone, i Responsabili di Area, Dallasta Angelo, Cagni Chiara e Pedrini Daniela;

Per la parte sindacale:

- per i sindacati provinciali: per CISL Bertoia Fabio, per CGIL Carolina Cagossi;
- per le R.S.U, Catia Domenichini, Sara Iacchetti, Nicola Giovine, Raffaella Virelli.


Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegata preintesa di Contratto collettivo integrativo del Comune di Vezzano sul Crostolo per l'anno 2018.

Articolo 1 - Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso il Comune di Vezzano sul Crostolo ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2018, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo anche a seguito del nuovo CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi integrativi del Comune di Vezzano sul Crostolo, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 2/04/2014, applicabile con decorrenza dal 01/01/2013;

Articolo 2 - Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato dal Responsabile dell'Ufficio personale dell'Unione Colline Matildiche, ai sensi del vigente CCNL in data 21 maggio 2018, con particolare riferimento all'art. 67 e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2018 in € 37.546,67 come da allegato 1 al presente contratto.
2. Dato atto di quanto disposto dalle norme contrattuali in materia di destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale non dirigenziale e fermo restando la quantificazione del fondo risorse



decentrate dell'anno 2018, effettuata con determinazione n. 348 in data 18/12/2018 le parti concordano l'allegata proposta di riparto (allegato 2) con indicazione dei seguenti criteri di destinazione:


- l'erogazione delle indennità di maneggio valori, rischio, disagio e delle maggiorazioni orarie è conforme al CCDI vigente;
- l'erogazione del compenso relativo alle specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL in data 01/04/1999) consegue all'applicazione del sistema di pesatura contenuto nel suddetto CCDI;
- i criteri e le modalità per l'erogazione della produttività derivano dall'applicazione del vigente sistema di premialità. Le risorse da destinare all'incentivazione dei piani di lavoro è pari alla parte residuale del fondo detratte le quote di cui ai punti precedenti;
- la quantificazione dell'importo da destinare alle singole voci di indennità è calcolata tenendo conto della previsione del personale in servizio nell'anno 2018;
- le economie che dovessero risultare dall'impiego del fondo risorse decentrate andranno ad incrementare il fondo per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dalle norme contrattuali.

3. Le parti danno atto di quanto sancito dall'ARAN, con parere in data 5 luglio 2012, RAL 1217 che, dopo aver riaffermato il principio della ultrattività del Contratto decentrato integrativo, ha chiarito che "Non possono, tuttavia, trovare applicazione le clausole del precedente contratto integrativo qualora queste siano difformi dalle regole del nuovo CCNL che, nel frattempo, sia intervenuto. Si tratterebbe, infatti di clausole nulle per contrasto con le disposizioni dei CCNL, stante il preciso vincolo di cui all'art. 40, comma 3, del D.lgs. 165/2001, che richiede un forte vincolo di coerenza tra CCNL e contratto decentrato integrativo".

Articolo 3 - Clausole programmatiche e finali

1. Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2012/2015, convengono sulla durata annuale del presente contratto decentrato integrativo, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo contratto, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

2. In applicazione di quanto previsto dal CCNL 21 maggio 2018, le parti prendono atto che le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021 sono iniziate nel mese di dicembre con la presentazione, da parte delle OOSS ed in forma di collaborazione, di una




piattaforma unitaria di contratto decentrato integrativo. Le parti convengono, altresì, di fissare l'apertura della sessione contrattuale 2019/2021 nella mensilità di gennaio 2019.

3. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Per la parte pubblica


Dott. Rosario Napoleone




Dallasta Angelo

(ASSENTE)

Cagni Chiara



Pedrini Daniela




Per la parte sindacale

Fabio Bertoia



Carolina Cagossi




Catia Domenichini

(ASSENTE)


Sara Iacchetti

(ASSENTE)

Nicola Giovine



Raffaella Virelli



All. 2) di cui all'art. 2 comma 2 della "PREINTESA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

Le parti concordano e propongono, per l'anno 2018 di confermare le indennità stabilite con gli accordi siglati vigenti, nei seguenti termini:

600 € annuali indennità stato civile 2 unità (€300+€300)	Tot	600,00
600 € annuali ed. privata (commissione edilizia) 2 unità (€ 300+€ 300)	Tot	600,00
5100 € annuali indennità di particolari responsabilità 10 unità (rag-elett.-trib- aagg- lpp e edilizia privata)	Tot	5.100,00
750 € annuali indennità coord. per/le esterno 2 unità (€500+€250)	Tot	750,00
30 € a mese (per mesi 11) indennità di rischio 2 unità (al lordo di eventuali decurtazioni per assenze)	Tot	660,00
300 € annuali indennità ex art 36 (tributi) 1unità	Tot	300,00
1.220 € annuali indennità per pronto intervento neve 2 unità. (€ 610+€610)	Tot	1.220,00
300 € annuali indennità commercio 1 unità	Tot	300,00
300 € annuali responsabilità addetti protezione civile	Tot	300,00
18 € mensili per indennità disagio di cui al contratto decentrato punto 2 (possibili variazioni su reperibilità di dicembre)	<u>Tot</u>	<u>120,00</u>
	Tot	9.950,00

La parte rimanente del fondo, quantificata in circa €. 6.935,52 (di cui € 2.259,05 per residui straordinari 2017 non distribuiti) verrà assegnata a seguito di valutazioni dei Piani di lavoro, approvati con apposite Determinazioni dei Responsabili di Area, e secondo i criteri vigenti nell'anno 2018.

